



**COMUNE DI
SERRAVALLE DI CHIANTI**
Provincia di Macerata

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

Approvato con delibera di Consiglio n _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Presupposto*
Art. 2 - Soggetti passivi
Art. 3 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 4 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art.5 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 6 – Determinazione della superficie tassabile
Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
Art. 8 – Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo proprio
Art. 9 – Determinazione della tariffa del tributo
Art. 10 – Istituzione scolastiche italiane
Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 12 - Piano finanziario
Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 15 - Obbligazione tributaria
Art. 16 - Mancato svolgimento del servizio
Art. 17 – Riduzione della TARI
Art. 18 - Altre agevolazioni
Art. 19 - Tributo giornaliero
Art. 20 – Tributo provinciale
Art. 21 – Adempimenti a carico degli utenti
Art. 22 - Riscossione
Art. 23 - Rimborsi
Art. 24 – Attività di accertamento, di controllo e di recupero
Art. 25 – Violazioni e sanzioni
Art. 26 – Rateazione e dilazione di pagamento
Art. 27 – Accertamento con adesione
Art. 28 – Interpello
Art. 29 – Conciliazione giudiziale
Art. 30 – Contenzioso
Art. 31 – Riscossione coattiva
Art. 32 – Trattamento dei dati personali
Art. 33 – Disposizioni finali e transitorie
Art. 34 – Norme di Rinvio
Art. 35 – Entrata in vigore

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Il presente titolo disciplina la “TARI” (Tassa sui Rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, introdotta dall’articolo 1, commi dal 639 e seguenti della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014). Per quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. La TARI si conferma alle disposizioni contenute del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (MTR).
3. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e le relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI

- 1) Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 21, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 3) Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
- 4) Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi

1. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti

urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

2. Con riguardo ai distributori di carburante, sono soggetti a tassazione tutti locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata su 20 metri quadri per ciascuna colonnina.
3. Con riguardo agli ospedali e case di cura, nonché ambulatori medici, odontotecnici, veterinari e laboratori analisi, sono soggetti a tassazione: tutti i locali adibiti a uffici, magazzini e locali di deposito, cucine e sale di ristorazione, sale di aspetto, sale di degenza con esclusione di quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, tutti i locali ove di norma si formano rifiuti assimilati.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) unità immobiliari, locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UTENZE DOMESTICHE

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- locali per impianti tecnologici, quali cabine ascensore, cabine elettriche, centrali termiche;
- silos, fienili e stalle;
- locali materialmente inaccessibili.

UTENZE NON DOMESTICHE

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le

circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

b) Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte dalla superficie calpestabile.

2. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini dei precedenti prelievi, la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.

3. La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione della Tari.

4. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.

5. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.

6. Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come intergrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.

7. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.

Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

8. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, presentando al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre – quando applicabili – agli interessi di mora e le sanzioni previste da legge.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	%RIDUZIONE
Caseifici, cantine vinicole, oleifici, commercio granaglie	30
Officine per riparazione auto, gommisti, elettrauto	30
Autocarrozzerie	30
Falegnamerie e verniciatori	30
Fonderie, lavorazioni con produzione di scarti metallici	30
Tipografie, incisioni, vetrerie, lavorazione materiali plastici	30
Ambulatori medici e odontotecnici, laboratori analisi	30

4. Tale riduzione si applica ai soli locali "operativi", sui quali cioè si svolge di fatto l'attività, con esclusione dei locali adibiti ad uffici, magazzino/deposito, mostre, servizi, attività commerciale.

5. Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita domanda allegando:

- documentazione da cui sia desumibile la qualità e quantità di rifiuti smaltita a mezzo ditta autorizzata;
- planimetrie quotate che indichino l'intera superficie occupata specificando la parte di superficie sulla quale si producono i rifiuti speciali.

ART. 8 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

- 1) Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
- 2) La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo ed applicati esclusivamente nei locali ove si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- 3) Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
- 4) Le riduzioni previste dal presente articolo e dall'art. 7 non sono cumulabili tra loro.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27/12/2013, n. 147.
5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro termini utili per consentire l'elaborazione delle tariffe. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 13 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della TARI, per ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici alla data di formazione della lista di carico, da emettere ai fini della riscossione della TARI. Devono comunque essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza per un periodo di tempo superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 - b. per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune di Serravalle di Chienti, a cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), ovvero ai residenti nel Comune di Serravalle di Chienti che occupano altra abitazione avendo tale utenza a disposizione, viene considerato un numero di occupanti pari a 2 (due).
2. La variazione del numero degli occupanti, non risultante dai registri anagrafici alla data di formazione dell'invito al pagamento, da emettere ai fini della riscossione della TARI, comporta, sia per le utenze dei residenti che per le utenze dei non residenti, il recupero o il rimborso della differenza della TARI a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione, a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata entro il termine previsto dall'art. 21 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione della data di decorrenza, la decorrenza è stabilita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'attività di accertamento e di controllo del soggetto Gestore del servizio.

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti tempestivamente la dichiarazione di cessata occupazione.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione.

ART. 16 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella sola quota fissa.

ART. 17 RIDUZIONI DELLA TARI

1. Per le utenze domestiche che hanno un contratto di comodato gratuito con il Comune di Serravalle di Chienti, per l'utilizzo di composte per i rifiuti domestici organici, si applica una riduzione delle tariffe del 10% ;
2. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata complessiva di uso sia inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, si applica una riduzione del 30 per cento nella parte variabile della tariffa.
3. Esclusivamente nell'anno 2020 per le UND (utenze non domestiche) soggette a sospensione obbligatoria dell'attività disposta da atti governativi o con atti adottati dalle Regioni, nonché per tutte quelle UND che hanno dovuto esercitare l'attività in forma ridotta, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus

COVID-19, si applica una riduzione del 25% per cento nella parte variabile della tariffa. La riduzione deve trovare copertura con autorizzazione di spesa da parte del Comune con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, ovvero da risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie.

La riduzione tariffaria viene riconosciuta, a tutela delle utenze, alla luce dell'emergenza da COVID-19, sulla sola parte variabile della tariffa e resterà valida ed applicabile alla UND per la sola annualità Tari 2020, quest'ultime sono rivolte solo a specifiche categorie economiche colpite dall'emergenza con conseguente riduzione del proprio fatturato.

Tale riduzione non riguarderà le UND Tari raggruppate sulla base delle categorie previste dal DPR n. 158 del 1999, non soggette a sospensione per emergenza Covid-19, di seguito elencate:

- categorie Banche ed istituti di credito;
- categoria Supermercato pane e pasta macelleria;
- categoria Plurilicenze Alimentari e/o miste;
- categoria Ortofrutta pescherie;

ART. 18 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

- gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- gli Enti non a fine di lucro rivolti alla promozione di attività sociali, sportive, culturali e turistiche (centri culturali, sedi società sportive, Pro-Loco, Associazioni di Promozione Turistica purché di interesse pubblico).

2. Le riduzioni ed esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 20 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'amministrazione provinciale sull'importo della TARI.

Art. 21 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UTENTI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI e delle eventuali variazioni e cessazioni.
2. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della TARI e deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune, allegando copia della planimetria dei locali e/o delle aree utilizzati.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. La dichiarazione può essere presentata direttamente allo sportello del Comune oppure spedita a mezzo raccomandata, oppure mediante canali di e-government, quando questi siano attivati. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale.
6. I dati da indicare nella denuncia sono:

per le utenze domestiche:

- a- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b- dati identificativi degli occupanti;
- c- ubicazione con indicazione del numero civico e del numero interno (ove esistente), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati e delle loro partizioni interne (ove esistenti);
- d- data di inizio dell'occupazione, della detenzione oppure della relativa variazione, oppure data della cessazione;
- e- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dall'occupante o detentore;
- f- estremi catastali dei locali e/o delle aree denunciati;

per le utenze non domestiche:

- a- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

b- dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, e sede legale);

c- attività svolta;

d- ubicazione con indicazione del numero civico e del numero interno (ove esistente), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati e delle loro partizioni interne (ove esistenti);

e- data di inizio dell'occupazione, della detenzione oppure della relativa variazione oppure data della cessazione;

f- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dall'occupante o detentore;

g- estremi catastali dei locali e/o delle aree denunciati.

7. Nel caso di cessazione dell'utenza, i contribuenti sono tenuti a presentare al Comune una dichiarazione su apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza della fine dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, indicando a chi sono stati riconsegnati i locali o le aree. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza il Comune può provvedere, d'ufficio, alla sua cancellazione, qualora ne ricorrano i presupposti.

8. Se i soggetti passivi non ottemperano all'obbligo di presentazione della dichiarazione, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

9. Per le sole utenze dei soggetti residenti il numero delle persone che abitano l'immobile è determinato sulla base delle risultanze anagrafiche alla data di formazione della lista di carico, da emettere ai fini della riscossione della TARI. Sono comunque essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza per almeno 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, per un periodo di tempo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

10. Per le utenze dei soggetti non residenti (superfici occupate da soggetti non residenti) si applica lo schema tariffario delle utenze dei soggetti residenti, determinando il numero degli occupanti ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 13.

11. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, esclusa la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, non produce automaticamente alcun effetto ai fini dell'applicazione e della riscossione della TARI.

12. E' facoltà del Comune, al fine di integrare la dichiarazione presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..

13. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

ART. 22 RISCOSSIONE

1. La riscossione volontaria della TARI è effettuata mediante l'invio ai contribuenti di inviti al pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa ed il tributo provinciale, con l'indicazione del numero e dell'importo delle rate da versare con le relative scadenze.

2. L'invito al pagamento è inviato al domicilio del titolare dell'utenza (residenza, sede o domicilio fiscale), ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale, agenzie di recapito autorizzate o in alternativa tramite posta elettronica e/o pec, oppure altra modalità di invio, da stabilirsi da parte del Comune.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente di differire o sospendere i pagamenti, salvo autorizzazione scritta da parte del soggetto Comune.
4. Per i casi di riscossione volontaria della TARI il limite minimo annuo al di sotto del quale non deve essere effettuato il versamento è pari ad Euro 12,00 (dodici/00).
5. Il limite minimo del credito, previsto al precedente comma 4, si intende comprensivo o costituito solo dalla TARI, da eventuali accessori, da sanzione e/o da interessi moratori. Se il credito da riscuotere coattivamente da parte del Comune supera il limite minimo previsto al precedente comma 4, si fa luogo alla riscossione del credito per l'intero ammontare.
6. Il limite minimo previsto al precedente comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, commessa dall'utente per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di pagamento e/o di dichiarazione concernenti la TARI. In tal caso, si fa luogo alla riscossione coattiva del credito per l'intero ammontare, ancorchè inferiore al limite minimo previsto al precedente comma 5.
7. Il versamento della TARI è effettuato tramite il modello di pagamento unificato (F24).
8. Le modalità e le scadenze delle rate sono stabilite annualmente in sede di adozione della delibera di determinazione delle tariffe della TARI da parte dell'organo comunale competente. In caso di mancata adozione di tale delibera, la TARI deve essere versata secondo le modalità e le scadenze previste per l'anno precedente.
10. Il calcolo dei versamenti in acconto può essere effettuato sulla base delle tariffe della TARI deliberate nell'anno precedente fino all'approvazione delle tariffe relative all'anno di riferimento, salvo conguaglio nella prima rata utile in scadenza dopo la data di approvazione.

ART. 23 RIMBORSI

1. Nei casi di errore derivante dall'attività dell'Ente; di duplicazione, escluso quello conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, e di eccedenza del pagamento effettuato rispetto alla TARI richiesta, l'utente ha diritto al rimborso, che deve essere disposto dall'Ente entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza medesima deve essere presentata entro cinque anni dalla data del pagamento della TARI ovvero dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura annua che viene determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Non si procede al rimborso della TARI pagata e non dovuta per somme inferiori ai seguenti limiti minimi:
 - TARI giornaliera: limite minimo annuo: Euro 5,00 (cinque/00);
 - TARI giornaliera: limite minimo del singolo pagamento: Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta).

ART. 24 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, DI CONTROLLO E DI RECUPERO

1. Il Comune di Serravalle di Chienti designa i funzionari responsabili a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TARI.
2. Il Comune di Serravalle di Chienti ai fini dell'applicazione, dell'accertamento e della riscossione della TARI, è tenuto ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della TARI, nei modi e nelle forme ritenuti efficaci ed opportuni.
3. Al fine dell'espletamento dell'attività di controllo e di accertamento può:
 - a- richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;

- b -richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
- c - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della TARI, sia ai conduttori, agli occupanti, ai detentori oppure agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o delle aree, anche con eventuale richiesta di comparire;
- d - accedere alle banche dati in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie ed eventualmente comparire, come previsto al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di richiesta. Il Comune, decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utente, emette gli avvisi di accertamento finalizzati alla riscossione della TARI e della relativa sanzione dovuta, sulla base degli elementi in suo possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

5. Il Comune provvede, nei termini di decadenza stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero delle somme dovute a titolo di tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento, contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura annua determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo.

6. Il dipendente del Comune coadiuvato dalla Polizia Municipale, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare all'utente almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della TARI ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

7. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della TARI a nuovi utenti o la modifica della Tariffa della TARI applicata, viene comunicato agli interessati.

8. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza, può, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici Comunali oppure inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

9. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, ed in caso di assenza dell'utente o di accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il Comune provvede all'emissione ed alla notifica dell'avviso di accertamento oppure di altro atto derivante dall'attività di accertamento necessario ai fini del recupero della TARI dovuta e non versata, nel rispetto della vigente legislazione.

10. In considerazione dell'attività di accertamento che il Comune deve effettuare nei casi in cui il pagamento della TARI viene richiesto a seguito dello svolgimento di tale attività, sono stabiliti i seguenti limiti minimi del credito accertato, al di sotto dei quali non viene emesso l'avviso di accertamento od altro atto derivante dall'attività di accertamento:

- TARI non giornaliera: limite minimo annuo: Euro 30,00 (trenta/00);
- TARI giornaliera: limite minimo del singolo pagamento: Euro 2,00 (due/00).

11. I limiti minimi del credito, previsti al precedente comma 10, si intendono comprensivi o costituiti solo dalla TARI, da eventuali accessori, da sanzione e/o da interessi moratori. Se il credito accertato del servizio supera i limiti minimi previsti al precedente comma 10, si fa luogo all'accertamento del credito per l'intero ammontare.

12. I limiti minimi previsti al precedente comma 10 non si applicano, qualora il credito derivi da ripetuta violazione, commessa dall'utente per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di pagamento

e/o di dichiarazione concernenti la TARI. In tal caso, si fa luogo all'accertamento del credito per l'intero ammontare, ancorchè inferiore ai limiti minimi previsti al precedente comma 10.

Art.25. VIOLAZIONI E SANZIONI

1. In caso di omessa denuncia il Comune provvede ad irrogare una sanzione, che può variare dal 100 al 200 per cento della TARI dovuta, con un ammontare minimo non inferiore all'importo di € 50,00, per la violazione di omessa denuncia, oltre alle spese di notifica dell'avviso di accertamento finalizzato alla riscossione della TARI dovuta.
2. In caso di infedele denuncia il Comune provvede ad irrogare una sanzione, che può variare dal 50 al 100 per cento della TARI non versata, con un ammontare minimo non inferiore all'importo di € 50,00, per la violazione di infedele denuncia, oltre alle spese di notifica dell'avviso di accertamento finalizzato alla riscossione della TARI dovuta.
3. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'art. 24 del presente regolamento, si applica la sanzione di € 100,00.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o pec inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare della TARI deve avvenire, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Le sanzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. In caso di omesso pagamento, di parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza il Comune provvede all'emissione ed alla notifica dell'avviso di accertamento, con il conseguente recupero della TARI dovuta e non versata, maggiorata delle sanzioni sull'importo dovuto e non versato o tardivamente versato nella misura del 30 per cento, degli interessi di mora nella misura annua determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, e delle spese di notifica dell'avviso di accertamento finalizzato alla riscossione della TARI dovuta. In caso di accertamento delle violazioni di omesso pagamento, di parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza stabilito di cui al presente comma, per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
10. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione di cui al precedente comma 8, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Art. 26 RATEAZIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. All'utente, che deve pagare debiti superiori all'importo di Euro 500,00 (cento/00) risultanti da avviso di accertamento, da avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure da altro atto notificato,

può essere concessa dall'Ente, a seguito di presentazione di specifica domanda e prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, dilazione oppure rateazione del pagamento di tali debiti secondo le condizioni ed i limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse;
- b) durata massima di trentasei mesi, secondo la graduazione prevista al successivo comma 2^a, e periodo di rateazione massimo trimestrale;
- c) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'ultima scadenza ordinaria utile dei debiti oggetto di rateazione.

2. La durata massima della rateazione è stabilita sulla base della seguente graduazione:

- a) da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- b) da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- c) oltre Euro 6.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;

3. Qualora il pagamento rateizzato o dilazionato superi, complessivamente, l'importo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), può essere richiesto all'utente di prestare idonea garanzia bancaria oppure assicurativa per il periodo di durata della rateazione o della dilazione, che copra l'importo totale oggetto di rateazione o di dilazione comprensivo degli interessi e scada un anno dopo la scadenza dell'ultima rata o della dilazione.

4. E' esclusa, in ogni caso, la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni per il pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

5. La rateazione dei debiti non comporta la perdita del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate mediante la notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione, dell'avviso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione oppure dell'avviso di irrogazione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie, qualora l'utente accetti l'atto notificatogli dal Comune e provveda al pagamento della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto stesso.

6. L'utente deve consegnare al Comune le quietanze di versamento di ogni singola rata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della rata stessa, comporta la decadenza dal beneficio concesso con il conseguente obbligo di pagamento, in un'unica soluzione, del debito residuo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza originaria della rata non pagata. In ogni caso, la prima rata deve essere pagata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto al fine di non perdere il beneficio.

7. La dilazione o la rateazione del pagamento non è ammessa per gli importi derivanti dalla procedura di riscossione coattiva di somme risultanti da avviso di accertamento, da avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure da altro atto già notificato all'utente, per il quale l'utente non abbia presentato domanda di rateazione o dilazione del pagamento.

Art. 27 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie sorte in materia di TARI, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti secondo la procedura dettata dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 28 INTERPELLO

1. Il Comune, al fine di semplificare i rapporti tra gli utenti, fornendo indicazioni certe agli utenti in ordine agli adempimenti in materia di TARI e prevenendo l'insorgenza di controversie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'interpello previsto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità tra l'Ente impositore e l'utente.

Art. 29 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Il Comune, nella persona del suo rappresentante legale o funzionario responsabile della TARI, può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dall'utente.

Art. 30 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni amministrative, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso oppure nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

2. In caso di contenzioso, il Comune, nella persona del suo rappresentante legale o negoziale o suo delegato, può promuovere liti nei confronti di utenti oppure può resistere alle liti promosse da utenti dinanzi agli organi competenti.

Art. 31 RISCOSSIONE COATIVA

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2019 e mediante avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 01/01/2020, ai sensi dell'Art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160 del 27/12/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. A partire dal 01^a gennaio 2020, sono soppressi tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, e sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

2. Il Comune continuerà l'attività di accertamento, di riscossione e di rimborso delle pregresse annualità dei precedenti prelievi entro i termini di decadenza o di prescrizione previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 34 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 639 e seguenti, della citata L. n.147/2013, al regolamento di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento comunale per la disciplina del servizio per la gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art.35 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1^a gennaio 2020.

2. Le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1^a gennaio dell'anno di adozione della delibera con la quale viene modificato e/o integrato il presente Regolamento, qualora l'adozione della predetta delibera avvenga entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione del Comune relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità competenti in materia. Qualora l'adozione della delibera recante modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento avvenga dopo il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione del Comune relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità competenti in materia, le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1^o gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della predetta delibera